



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



ACCORDO DI CONVENZIONE TRA

Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, in seguito indicato come **DISTUM**, rappresentato dalla prof.ssa Barbara De Serio in qualità di Direttrice

E

Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca, di seguito **E.O.I.**, situata in Calle Pena de Francia, 46, 37007, Salamanca, CIF Q3768044D, rappresentata dalla Directora Maria del Carmen Ramos, NIF: 07843374Y

Premesso che

- L'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- Entrambe le istituzioni coinvolte nel progetto condividono uno stesso obiettivo comune: l'insegnamento delle lingue straniere fino a livelli avanzati;
- le principali correnti pedagogiche sottolineano l'importanza dell'interazione durante il processo di apprendimento di una lingua straniera;

Tutto ciò premesso

L'Università e l'Istituto Scolastico, di seguito denominate anche "le Parti"

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza, convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Art. 1 – Oggetto e modalità

La presente convenzione, stipulata tra il **DISTUM** e la **E.O.I.** ha come oggetto la partecipazione, su base volontaria, degli studenti interessati, ad uno scambio linguistico e interculturale.

Lo scambio ha come finalità perfezionare l'interazione orale degli studenti coinvolti, da ambo le parti, e l'approfondimento di aspetti culturali e temi di attualità.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione del presente progetto, ci si avvarrà di strumenti digitali: lo scambio linguistico verrà messo in atto in modalità virtuale per permettere a tutti gli interessati di partecipare.

Verrà creato un ambiente virtuale (Google Space) dove saranno di volta in volta indicati i temi da trattare e le coppie / gruppi di studenti avranno libertà di organizzazione degli incontri, fermo restando alcune sedute plenarie di controllo e di verifica sul progetto.

Art. 2 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica e organizzativa.

Art. 3 - Reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di materiali, digitali e non, che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Art. 4 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, le Parti designano come referenti la prof.ssa Maria Sardelli per l'Università di Foggia e la Prof.ssa Sonia Martin Garcia per la E.O.I, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 5 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni). Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite.

Art. 6 – Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata di 2 anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione l'Università e l'E.O.I. redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi; lo scioglimento

della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 10 – Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. Nel merito delle attività della presente convenzione quadro, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati.

L'Istituto Scolastico autorizza l'Università a rendere noto sul proprio sito istituzionale la presente convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.

Art. 12 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Qualora non si addivenga a un accordo amichevole, per ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione, è competente il foro di Foggia.

Letto, confermato e sottoscritto
Lì, Foggia, 20/03/2024

Università di Foggia
Direttrice Barbara De Serio

Escuela Oficial de Idiomas
Directora María del Carmen Ramos

